

Protocollo addizionale alla Convenzione sulle agevolzze doganali a favore del turismo, concernente l'importazione di documenti e materiale di propaganda turistica

Concluso a Nuova York il 4 giugno 1954

Approvato dall'Assemblea federale il 6 marzo 1956²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 maggio 1956

Entrato in vigore per la Svizzera il 21 agosto 1956

(Stato 4 aprile 2013)

Gli Stati contraenti,

Conchiudendosi, da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l'importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo, la Convenzione sulle agevolzze doganali a favore del turismo³,

Mossi dal desiderio di facilitare anche la circolazione dei documenti e del materiale di propaganda turistica,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni complete:

Art. 1

Agli effetti del presente Protocollo, s'intendono per «diritti e tasse d'importazione», non soltanto i diritti doganali, ma anche qualsiasi diritto o tassa esigibile a cagione dell'importazione.

Art. 2

Ciascuno Stato contraente ammette in franchigia di diritti e tasse d'importazione, a condizione che provengano da uno Stato contraente e che non si dia cagione di temere abusi:

- a. i documenti (volantini, opuscoli, libri, riviste, guide, manifesti, inquadri o no, fotografie e ingrandimenti fotografici non inquadri, carte geografiche illustrate o no, vetrofanie) da distribuire gratuitamente per richiamo turistico a favore di paesi stranieri e, segnatamente, di riunioni o manifestazioni culturali, turistiche, sportive, religiose o professionali, purché detti documenti non contengano più del 25 per cento di pubblicità commerciale privata e il loro scopo di propaganda generica sia evidente;

RU 1958 743; FF 1955 II 689 ediz. ted. 713 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1958 733

³ RS 0.631.250.21

- b. gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri pubblicati dagli organi ufficiali del turismo, o sotto il loro patronato, e gli orari dei servizi di trasporto stranieri, quando questi documenti sono di distribuzione gratuita e non contengono più del 25 per cento di pubblicità commerciale privata;
- c. il materiale tecnico, inviato ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati degli organi turistici nazionali ufficiali, il quale non è destinato ad essere distribuito e cioè: annuari, elenchi telefonici, liste di alberghi, cataloghi di fiere, campioni di prodotti artigianali di valore minimo, documenti sui musei, le università, le stazioni termali o altri istituti simili.

Art. 3

Riservate le condizioni dell'articolo 4, è ammesso in franchigia temporanea di diritti e tasse d'importazione, con dispensa della garanzia o del deposito di detti diritti e tasse, il materiale elencato qui di seguito proveniente da uno Stato contraente e avente carattere di richiamo turistico a favore di quello Stato e, segnatamente, di riunioni o manifestazioni culturali, turistiche, sportive, religiose o professionali che in esso avessero luogo:

- a. oggetti destinati a essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati degli organi ufficiali nazionali del turismo o in altri locali accettati dalle autorità doganali del paese d'importazione: quadri e disegni; fotografie e ingrandimenti fotografici inquadri; libri d'arte; dipinti, stampe e litografie; sculture e tappezzerie e altri simili oggetti d'arte;
- b. materiale d'esposizione (vetrine, bacheche e simili) compresi gli apparecchi elettrici o meccanici con cui fosse attrezzato;
- c. documentari, dischi, nastri magnetici carichi e altre registrazioni sonore, destinati a sedute gratuite, esclusi però quelli intesi alla propaganda commerciale e quelli in vendita normale nel paese d'importazione;
- d. bandiere, in numero ragionevole;
- e. diorami, modellini, diapositive, - matrici di stampa, negative fotografiche;
- f. campioni, in numero ragionevole, di prodotti dell'artigianato nazionale, di costumi regionali, e di altri articoli simili di carattere folkloristico.

Art. 4

1. Le agevolzze, di cui all'articolo 3, sono accordate alle seguenti condizioni:

- a. il materiale deve essere spedito sia da un organo ufficiale del turismo, sia da un organo nazionale di propaganda turistica dipendente da quello. L'autorizzazione ne è data mediante la presentazione, alle autorità doganali del paese di importazione, di un attestato conforme al modello allegato al presente Protocollo, riempito dall'organo mittente;
- b. il materiale deve essere importato a destinazione e per responsabilità sia del rappresentante accreditato dell'organo ufficiale nazionale del turismo del paese mittente, sia del corrispondente designato dell'organo predetto accet-

tato dalle autorità doganali del paese d'importazione. La responsabilità del rappresentante accreditato o del corrispondente accetto si estende, segnatamente, al pagamento dei diritti e delle tasse d'importazione, che potesse essere chiesto qualora non fossero soddisfatte le condizioni poste dal presente Protocollo;

- c. il materiale importato deve essere riesportato immutato dall'organo importatore; quest'obbligo cade se il materiale è distrutto, osservate le condizioni stabilite dalle autorità doganali.

2. Il beneficio dell'importazione in franchigia temporanea è accordato per un periodo minimo di 12 mesi.

Art. 5

In caso di frode, contravvenzione o abuso, gli Stati contraenti hanno il diritto di intentare i procedimenti intesi a recuperare i diritti e le tasse d'importazione dovuti, come pure a imporre le sanzioni nelle quali fossero incorsi i beneficiari di franchigie o di altre facilitazioni.

Art. 6

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Protocollo, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o pratica intesa a far usufruire indebitamente una persona, o un oggetto, del trattamento d'importazione previsto dal presente Protocollo, espone il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione del paese nel quale l'atto è stato commesso.

Art. 7

1. Gli Stati contraenti si obbligano a non stabilire divieti economici quanto al materiale di cui nel presente Protocollo e a togliere progressivamente quelli che ancora vigessero.
2. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano l'applicazione di leggi e regolamenti concernenti l'importazione di determinati oggetti, ove quegli atti stabiliscano dei divieti a cagione della moralità, della sicurezza, dell'igiene o della salute pubbliche.

Art. 8

1. Il presente Protocollo resterà, fino al 31 dicembre 1954, aperto alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l'importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo, tenuta a Nuova York il maggio/giugno 1954 (qui di seguito «Conferenza»).
2. Il presente Protocollo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratificazione dovranno essere depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 9

1. A partire dal 1° gennaio 1955, gli Stati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, come pure altri Stati così invitati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, potranno aderire al presente Protocollo. L'adesione sarà possibile anche per ogni Territorio sotto tutela di cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite sia l'Autorità amministrante.

2. L'adesione si farà mediante il deposito di un strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 10

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito dell'ultimo di cinque strumenti di ratificazione o di adesione, i quali non rechino riserve che non siano quelle accettate conformemente alle condizioni previste all'articolo 14.

2. Per ogni Stato che l'avrà ratificato o vi avrà aderito dopo la data di deposito del quinto strumento di ratificazione o di adesione, giusta il paragrafo precedente, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratificazione o di adesione senza riserve, o con quelle accettate conformemente alle condizioni previste all'articolo 14.

Art. 11

1. Trascorso che sia il primo triennio di validità del presente Protocollo, ogni Stato contraente potrà disdirlo mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La disdetta avrà effetto dopo quindici mesi a contare dalla data alla quale la notificazione ne fu ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 12

Il presente Protocollo cesserà d'avere effetto se, a un momento qualsiasi dopo la sua entrata in vigore, il numero degli Stati contraenti sarà per un periodo di 12 mesi consecutivi, inferiore a due.

Art. 13

1. Ciascun Stato potrà, al deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, o in ogni ulteriore momento, dichiarare, mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Protocollo sarà applicabile a tutti o a parte dei Territori che esso rappresenta sul piano internazionale. Il Protocollo sarà applicabile ai Territori, citati nella notificazione, o a contare dal novantesimo giorno dopo il ricevimento di essa da parte del Segretario generale, se non v'è riserva alcuna, o a contare dal novantesimo giorno dopo che la notificazione avrà preso effetto, conformemente all'articolo 14, oppure il giorno in

cui il Protocollo sarà entrato in vigore per lo Stato in questione; la più tarda di queste date sarà determinante.

2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione intesa a rendere applicabile il presente Protocollo a un Territorio da esso rappresentato, potrà, conformemente all'articolo 11, disdire il Protocollo per quel che concerne quel Territorio.

Art. 14

1. Le riserve al presente Protocollo, fatte prima della firma dell'Atto finale, sono ammesse se sono state accettate dalla Conferenza a maggioranza dei suoi membri e se sono state registrate nell'atto finale.

2. Le riserve al presente Protocollo, presentate dopo la firma dell'Atto finale, non sono ammissibili se un terzo degli Stati firmatari, o contraenti, vi si oppone nei modi qui di seguito stabiliti.

3. Il testo di ogni riserva presentata da uno Stato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della firma, del deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione, o di ogni notificazione prevista all'articolo 13, sarà comunicato, dal Segretario generale, a tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato il Protocollo o che vi hanno aderito. La riserva non sarà accettata se un terzo di detti Stati vi si oppone entro novanta giorni dalla data della comunicazione. Il Segretario generale informerà tutti quegli Stati di ogni opposizione, come pure dell'accettazione o del rigetto della riserva.

4. Ogni opposizione fatta da uno Stato che abbia firmato il Protocollo, ma non l'abbia ratificato, cesserà di avere effetto se quello Stato non procederà alla ratificazione entro un termine di nove mesi a contare dalla sua opposizione. Se il fatto che un'opposizione cessa di avere effetto implica l'accettazione della riserva, giusta il paragrafo precedente, il Segretario generale ne informerà gli Stati colà indicati. Nonostante le disposizioni di quel paragrafo, il testo di una riserva non sarà comunicato allo Stato firmatario, il quale non avesse ratificato il Protocollo entro tre anni a contare dalla data della firma apposta in suo nome.

5. Lo Stato che presenta una riserva potrà ritirarla entro un termine di dodici mesi a contare dalla comunicazione di rigetto, di cui al paragrafo 3, fatta dal Segretario generale secondo la procedura prevista in quel paragrafo. Lo strumento di ratificazione o di adesione o, se ne è il caso, la notificazione prevista all'articolo 13, avrà allora effetto per questo Stato a contare dal ritiro. In attesa del ritiro, lo strumento o, se ne è il caso, la notificazione, sarà senza effetto, a meno che, giusta il paragrafo 4, la riserva non sia ulteriormente accettata.

6. Le riserve, accettate conformemente al presente articolo, potranno essere ritirate in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale.

7. Gli Stati contraenti non sono tenuti a accordare allo Stato autore di una riserva i vantaggi previsti nelle disposizioni del Protocollo contro le quali la riserva è stata mossa. Ogni Stato che intendesse usare questa facoltà, deve avvertirne il Segretario generale. Questo ne informa gli Stati firmatari e contraenti.

Art. 15

1. Ogni controversia tra due o più Stati contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, sarà, nella misura del possibile, regolata mediante negoziati diretti.
2. Ogni controversia che non sia stata regolata con negoziati, sarà, chiedendolo uno degli Stati contraenti in causa, sottoposta ad arbitrato e, di conseguenza, presentata a uno o più arbitri scelti di concerto dagli Stati in lite. Se, entro tre mesi a contare dalla domanda di arbitrato, gli Stati in lite non si saranno accordati sulla scelta dell'arbitro, o degli arbitri, qualsiasi Stato in causa potrà domandare al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di designare un arbitro unico cui proporre la controversia.
3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri, designati conformemente al numero precedente, obbliga gli Stati contraenti interessati.

Art. 16

1. Scorso che sia un triennio di validità del Protocollo, ogni Stato contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza intesa a rivedere il presente Protocollo. Il Segretario generale comunicherà questa domanda a tutti gli Stati contraenti e convocherà la conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a contare dalla comunicazione da lui fatta, almeno la metà degli Stati contraenti avrà risposto accettando.
2. Se una conferenza è convocata, conformemente al paragrafo precedente, il Segretario generale ne avvertirà tutti gli Stati contraenti invitandoli a presentare, entro tre mesi, le proposte che vorrebbero esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale, almeno tre mesi prima dell'apertura di questa, comunicherà a tutti gli Stati contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte ricevute.
3. Il Segretario generale inviterà a ogni conferenza, convocata conformemente al presente articolo, tutti gli Stati contraenti e tutti gli altri Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione speciale.

Art. 17

1. Ciascun Stato contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Protocollo. Tutti i disegni di emendamento saranno comunicati al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che li trasmetterà agli Stati contraenti.
2. Ogni disegno, trasmesso conformemente al paragrafo precedente, sarà ritenuto accettato se nessun Stato contraente vi si sarà opposto entro 6 mesi a contare dalla data in cui il Segretario generale l'aveva trasmesso.
3. Il Segretario generale informerà, al più presto, tutti gli Stati contraenti delle opposizioni che fossero mosse contro il disegno; qualora non se ne dessero, l'emendamento entrerà in vigore, per tutti gli Stati contraenti, tre mesi dopo spirato il termine di sei mesi, di cui al paragrafo precedente.

Art. 18

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri di detta Organizzazione e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza:

- a. le firme, ratificazioni e adesioni ricevute conformemente agli articoli 8 e 9;
- b. la data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore, conformemente all'articolo 10;
- c. le disdette ricevute, conformemente all'articolo 11;
- d. l'abrogazione del presente Protocollo, conformemente all'articolo 12;
- e. le notificazioni ricevute, conformemente all'articolo 13;
- f. l'entrata in vigore di ogni emendamento, conformemente all'articolo 17.

Art. 19

L'originale del presente Protocollo sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Nuova York, il quattro giugno mille novecento cinquanta quattro, in un solo esemplare, in lingua inglese, spagnuola e francese, i tre testi facendo parimente fede.

Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale del presente Protocollo in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta l'articolo 19 del presente Protocollo.

(Seguono le firme)

Allegato

Modello di attestato

(da redigere nella lingua del paese d'esportazione con traduzione in inglese o in francese) (cfr. Protocollo art. 4, n. 1, lett. a)

Attestato

per l'importazione, in franchigia temporanea e con dispensa della garanzia o del deposito dei diritti e delle tasse d'importazione, del materiale di propaganda turistica.

... (nome dell'organo) spedisce, mediante il presente attestato, il seguente materiale di propaganda turistica, al rappresentante accreditato (o corrispondente accetto) indicato qui sotto, in importazione temporanea e per riesportazione entro un termine di dodici mesi. Questa spedizione è unicamente intesa a incoraggiare i turisti a visitare il paese di esportazione del presente materiale.

... (nome dell'organo) si impegna a non alienare questo materiale, nè gratuitamente nè onerosamente, senza il consenso dell'Amministrazione delle dogane del paese di importazione e senza avere prima adempito le formalità che quest'Amministrazione potesse esigere.

Questa importazione temporanea è fatta sotto la responsabilità e la garanzia del rappresentante accreditato o del corrispondente accetto designato qui di seguito.

- a. Inventario del materiale:

- b. Nome e indirizzo del rappresentante accreditato o del corrispondente accetto al quale il materiale è indirizzato.

Data, firma e bollo
dell'organo ufficiale nazionale del turismo
del paese mittente

Campo d'applicazione il 4 aprile 2013⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Albania	9 agosto	2010 A
Algeria*	31 ottobre	1963 A
Argentina	19 dicembre	1986
Australia	6 gennaio	1967 A
Austria	30 marzo	1956
Barbados	5 marzo	1971 S
Belgio	21 febbraio	1955
Bulgaria	7 ottobre	1959 A
Ceca, Repubblica*	2 giugno	1993 S
Cile	15 agosto	1974 A
Cina		
Hong Kong	6 giugno	1997
Macao	19 ottobre	1999
Cipro	16 maggio	1963 S
Costa Rica	4 settembre	1963
Cuba*	29 giugno	1964
Danimarca	13 ottobre	1955 A
Ecuador	30 agosto	1962
Egitto	4 aprile	1957
El Salvador	18 giugno	1958 A
Figi*	31 ottobre	1972 S
Filippine	19 febbraio	1960
Finlandia	21 giugno	1962 A
Francia	24 aprile	1959
Germania	16 settembre	1957
Ghana	16 giugno	1958 A
Giamaica	11 novembre	1963 S
Giappone	7 settembre	1955
Giordania	18 dicembre	1957 A
Grecia	15 gennaio	1974 A
Haiti	12 febbraio	1958
India	15 febbraio	1957 A
Iran	3 aprile	1968 A
Irlanda	14 agosto	1967 A
Israele	1° agosto	1957 A
Italia	12 febbraio	1958
Libano	16 marzo	1971 A

⁴ RU 1958 743, 1975 1252, 1982 1444, 1983 1321, 1987 1024, 2004 3727, 2008 4131 e 2013 1079.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Liberia	16 settembre 2005 A	15 dicembre 2005
Liechtenstein	23 maggio 1956	21 agosto 1956
Lituania	1° dicembre 2005 A	1° marzo 2006
Lussemburgo	21 novembre 1956	19 febbraio 1957
Malaysia	7 maggio 1958 S	31 agosto 1957
Mali	11 giugno 1974 A	9 settembre 1974
Malta*	29 luglio 1968 S	21 settembre 1964
Marocco	25 settembre 1957 A	24 dicembre 1957
Maurizio	18 luglio 1969 S	12 marzo 1968
Messico	13 giugno 1957	11 settembre 1957
Montenegro	23 ottobre 2006 S	3 giugno 2006
Nepal	21 settembre 1960 A	20 dicembre 1960
Nigeria	26 giugno 1961 S	1° ottobre 1960
Norvegia	10 ottobre 1961 A	8 gennaio 1962
Nuova Zelanda	17 agosto 1962 A	15 novembre 1962
Isole Cook	21 maggio 1963 A	19 agosto 1963
Niue	21 maggio 1963 A	19 agosto 1963
Paesi Bassi	7 marzo 1958	5 giugno 1958
Aruba	7 marzo 1958 A	5 giugno 1958
Curaçao	7 marzo 1958 A	5 giugno 1958
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 marzo 1958 A	5 giugno 1958
Sint Maarten	7 marzo 1958 A	5 giugno 1958
Perù	16 gennaio 1959 A	16 aprile 1959
Polonia	16 marzo 1960 A	14 giugno 1960
Portogallo*	18 settembre 1958 A	17 dicembre 1958
Territori portoghesi d'oltremare	18 settembre 1958 A	17 dicembre 1958
Regno Unito	27 febbraio 1956	28 giugno 1956
Anguilla	9 gennaio 1961 A	9 aprile 1961
Gibilterra	14 gennaio 1958 A	14 aprile 1958
Isole Vergini britanniche	14 gennaio 1958 A	14 aprile 1958
Montserrat	14 gennaio 1958 A	14 aprile 1958
Sant'Elena	14 gennaio 1958 A	14 aprile 1958
Rep. Centrafricana	15 ottobre 1962 A	13 gennaio 1963
Romania*	26 gennaio 1961 A	26 aprile 1961
Ruanda	1° dicembre 1964 S	1° luglio 1962
Russia	17 agosto 1959 A	15 novembre 1959
Salomone, Isole	3 settembre 1981 S	7 luglio 1978
Senegal	19 aprile 1972 A	18 luglio 1972
Serbia	12 marzo 2001 S	27 aprile 1992
Sierra Leone	13 marzo 1962 S	27 aprile 1961
Singapore	22 novembre 1966 S	9 agosto 1965
Siria	26 marzo 1959 A	24 giugno 1959
Slovacchia*	28 maggio 1993 S	1° gennaio 1993

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Spagna	5 settembre	1958 A	4 dicembre	1958
Svezia	11 giugno	1957	9 settembre	1957
Svizzera	23 maggio	1956	21 agosto	1956
Tanzania*	22 giugno	1964 A	20 settembre	1964
Tonga	11 novembre	1977 S	4 giugno	1970
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Tunisia*	20 giugno	1974 A	18 settembre	1974
Turchia	26 aprile	1983 A	25 luglio	1983
Uganda*	15 aprile	1965 A	14 luglio	1965
Ungheria*	29 ottobre	1963 A	27 gennaio	1964

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://untreaty.un.org/> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

